

ANCI : INDIRIZZO INTERPRETATIVO RELATIVO ALL'ARTICOLO 23, COMMA 22, DEL DECRETO LEGGE N.201 DEL 2011. LA NORMA NON TROVA APPLICAZIONE ALLE FORME DI DECENTRAMENTO DEI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

La previsione oggetto di commento recita che *“ La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza”*.

Con riferimento a tale previsione è necessario prima di tutto **definire l'ambito soggettivo**. A tal proposito la norma è chiara nel fissare quale criterio soggettivo generale per l'applicazione l'essere o meno l'ente territoriale soggetto avente rilevanza costituzionale.

Pertanto, appare indiscutibile affermare che **la norma non trova applicazione ai soggetti titolari di cariche, uffici o organo di natura elettiva di Comuni e di Città metropolitane**.

Per quanto riguarda invece gli enti presi in considerazione dalla norma e quindi rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione, relativamente all'ordinamento degli enti locali si deve fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 il quale dispone che *“si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni”*, nonché al comma successivo si fa riferimento ai consorzi.

Pertanto, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 114 della Costituzione, **si deve ritenere che gli enti rientranti nell'ordinamento degli enti locali non previsti dalla Costituzione siano le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni, a cui si potrebbero aggiungere i consorzi**.

La disposizione in questione sembra limitarsi, quindi, a fissare e ribadire un principio generale secondo cui è **a titolo onorifico** la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva negli enti come individuati. Pertanto i soggetti titolari non ha diritto ad alcuna remunerazione, indennità o gettoni di presenza a nessun titolo.

Per quanto concerne ancora l'ambito soggettivo, si deve precisare che **la norma non trova applicazione per le ragioni suindicate alle circoscrizioni di decentramento infracomunale o alle altre forme di decentramento previste dall'ordinamento degli enti locali**. Ciò può affermarsi in quanto **trattasi di organi di natura elettiva di un ente territoriale previsto dalla Costituzione**. A differenza degli enti locali, come individuati, tali forme di decentramento non sono titolari degli elementi necessari ed essenziali tipici dell'ente locale o territoriale quali l'autonomia statutaria e regolamentare, nonché finanziaria, come previsto invece per le unioni di comuni, comunità montane ed isolate, in particolare dalla legge n.131 del 2003.

A questo si può aggiungere che la materia della corresponsione delle indennità ai consiglieri circoscrizionali è stata oggetto di recente correzione con l'espressa modifica dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede apposita disciplina per i consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane.

In conclusione si può ritenere che per quanto riguarda il sistema dei Comuni e delle città metropolitane, tale disposizione attenga ai soli enti locali non previsti dalla Costituzione e non invece alle forme di decentramento infracomunale rimessi all'autonomia dei Comuni e delle Città metropolitane. Peraltro bisogna sottolineare che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 **ogni correzione delle disposizioni del testo unico deve avere i caratteri della modifica espressa delle norme su cui intende intervenire**, invece in tal caso siamo in presenza di una norma di principio che non modifica o abroga.

Infine si aggiunge che come esplicitamente dispone la Relazione tecnica allegata al decreto legge alla norma in commento alla sua applicazione non sono "associabili risparmi di spesa".